

STUDIO LEGALE

**AVV. FEDERICA SUARDI**

Sede principale: Via Pieroni n. 26 - 57123 Livorno  
Tel. 0586.210710 \* Fax 0586.219770 \* Tel 0586.211439

\*\*\*

Sede secondaria: Via Frascani n. 24 - 56124 Pisa (PI)  
Tel. 050.784.69.70 \* Fax 050.784.69.71  
email: avv\_federica.suardi@libero.it  
PEC federicasuardi@pec.ordineavvocatilivorno.it

**TRIBUNALE DI LIVORNO**

**RG 23/2017 – DOTT MARINAI**

**MEMORIA INTEGRATIVA**

PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO

AI SENSI DELLA LEGGE 3/2012 ART. 6 SS.

\*\*\*

**PIANO DEL CONSUMATORE**

\*\*\*

Nell'interesse di

**MANUGUERRA MASSIMO e NORFINI PATRIZIA**

**con l'Avv. Federica Suardi**

\*

**PREMESSO**

- Che il Sig. Manuguerra Massimo congiuntamente alla moglie, Sig.ra Norfini Patrizia, ha presentato istanza per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento con richiesta di omologazione del piano del consumatore;
- Che con provvedimento del 8/1/2018 il Giudice delegato Dott. Marinai ha chiesto documentazione integrativa, ritenendo necessario:
- " a. specificare quale sia l'effettivo piano che i debitori intendono sottoporre all'esame del tribunale (se l'ipotesi 1 o l'ipotesi 2), anche eventualmente indicando l'altra ipotesi come subordinata;



- b. specificare – ai fini della valutazione dell'esistenza del requisito di meritevolezza – le motivazioni per cui sono stati contratti il mutuo del 2002 e soprattutto i finanziamenti del 2013 e del 2015, anche documentando le spese che dovevano essere sostenute”
- Che dunque concedeva termine di quindici giorni per il deposito della suddetta documentazione;

\*\*\*

Preso atto delle richieste di Questo Ecc.mo Giudice i componenti, per mezzo del sottoscritto difensore osservano quanto segue:

**a) Sulla necessità di esplicitare quale sia l'effettivo piano che i debitori intendono sottoporre all'esame del Tribunale**

Come esplicitato nel ricorso per l'ammissione alla procedura la proposta ai creditori, veniva formulata in due ipotesi alternative, per cui veniva rimessa la Giudice ogni valutazione, stante la non definitiva e affermata giurisprudenza circa la sorte della cessione del quinto in ipotesi di approvazione del piano del consumatore.

Il Sig. Manuguerra ha stipulato contratto di cessione del quinto di rateo di pensione con la Società IBL Banca, per 120 rate mensili da € 263,00 cadauna. Come risulta dalla documentazione depositata unitamente alla Relazione Particolareggiata del Dott. Carpano, in fase di consultazione la IBL Banca ha manifestato strenua opposizione all'eventuale approvazione di un piano del consumatore che prevedesse, la caducazione della cessione del quinto in favore degli altri creditori, manifestando la volontà di proporre opposizione e/o reclamo ad un eventuale piano del consumatore omologato in tal senso.

Per tali motivi, pur manifestando interesse alla soluzione di cui all'ipotesi 2 del piano, tra l'altro ritenuta migliore e maggiormente



satisfattiva degli interessi del ceto creditorio considerato nel suo complesso, i debitori intendono sottoporre all'attenzione del Tribunale

● **in via principale l'ipotesi 1)**

- disponendo il pagamento su un arco temporale di 75 mesi, assicurando, il pagamento integrale del creditore mutuatario in grado di privilegio; pagamento integrale delle spese della procedura entro il 2019 previa garanzia prestata dalla Sig.ra Moltomoli Stefania (finanza esterna); pagamento integrale del creditore cessionario (IBL Banca) con mantenimento della cessione del quinto della pensione del Manuguerra; pagamento parziale al 20% degli altri creditori chirografari;

- in via subordinata l'ipotesi 2)

disponendo il pagamento su un arco temporale di 75 mesi, assicurando, il pagamento integrale del creditore mutuatario in grado di privilegio; pagamento integrale delle spese della procedura entro il 2019 previa garanzia prestata dalla Sig.ra Moltomoli Stefania (finanza esterna); caducazione della cessione del quinto effettuata a favore dell'Istituto di credito IBL, con conseguente unione del credito relativo alla massa dei creditori chirografari, consentendo in questo modo il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 45%.

**b) Sulla necessità di specificare – ai fini dell'esistenza ai fini della valutazione dell'esistenza del requisito di meritevolezza – le motivazioni per cui sono stati contratti il mutuo del 2002 e soprattutto i finanziamenti del 2013 e del 2015, anche documentando le spese che dovevano essere sostenute**

Non si nasconde la difficoltà di rinvenire documentazione idonea al sostegno documentale delle ragioni alla base del mutuo del 2002 e dei finanziamenti del 2013 e del 2015.



Sia dalla relazione particolareggiata che dal corpo del ricorso per l'ammissione alla procedura, emerge chiaramente come la situazione di sovraindebitamento in cui oggi versano gli istanti deriva da uno "stratificarsi" di difficoltà economico-familiari, per la cui attenta valutazione si rinvia a quanto già ivi ampiamente descritto.

A integrazione della documentazione già prodotta, tra cui la dichiarazione dei Sig.ri Manuguerra-Norfini (allegato alla Relazione Particolareggiata), sulle cause e la nascita del sovraindebitamento, si producono:

Quanto al mutuo del 2002, vista la risalenza nel tempo dei relativi documenti di spesa, è stato possibile ottenere una dichiarazione del Sig. Perugino Luigi (**doc. 1**), allora titolare della Perugini Luigi & C. Sas, da cui si evince che lo stesso nell'anno 2002 ha svolto, presso l'abitazione dei Manuguerra in Via delle Pianacce n. 1, lavori di ripristino dell'impianto idraulico, comprensivo dei lavori in muratura, di ristrutturazione e rifacimento del bagno, comprensivo della sostituzione di piastrelle e sanitari, nonché la pavimentazione e l'imbiancatura di tutto l'appartamento.

Quanto ai finanziamenti del 2013 e del 2015, non è stato possibile rinvenire documentazione specificamente legata all'erogazione dei finanziamenti. Si deposita però documentazione medica attestante lo stato di salute del Sig. Manuguerra (**doc. 2**), che in effetti negli anni immediatamente precedenti ha subito diversi interventi prima a Firenze e poi a Volterra, per "insufficienza mitralica di severa entità", che hanno costretto il Manuguerra a lunghe degenze fuori casa e a visite periodiche nelle surichiamate cliniche, con aggravio delle spese da sostenere. A quanto sopra si è aggiunta la perdita del lavoro come coadiutore di impresa commerciale da parte della Sig.ra Norfini,



avvenuta inaspettatamente nell'immanenza della contrazione del prestito Compass, che comunque si è attivata per contribuire al reddito familiare prestando lavoro come colf, presso le case private.

\*\*\*

Per tutto quanto sopra premesso, il Sig. Manuguerra, congiuntamente con la Sig.ra Norfini, insiste nell'accoglimento dell'istanza di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre su richiesta di questo Ecc.mo Giudice.

Si producono:

doc. 1) Dichiarazione Sig. Perugino;

doc. 2) Documentazione medica Sig. Manuguerra;

Livorno, lì 23/1/2018

***Avv. Federica Suardi***

